

**REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO,
DEL SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE
INSERITE NEI CONTRATTI E DEL SERVIZIO DI PREDISPOSIZIONE DI
CONTRATTI TIPO**

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 – Finalità

In attuazione dell'art. 2, 4° comma, della Legge 29 dicembre 1993 n° 580, nonché dell'art. 36 dello Statuto camerale, il presente regolamento istituisce e disciplina il funzionamento, presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Chieti, dei seguenti servizi:

- a) servizio di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nelle condizioni generali di contratto, destinate a regolare i rapporti tra professionisti e consumatori, nonché sulla presenza di clausole inique inserite nelle condizioni generali di contratto destinate a regolare i rapporti tra i professionisti;
- b) servizio di promozione della predisposizione di clausole-tipo e di contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende per :

- a) **consumatore**, la persona fisica che conclude contratti con il professionista per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- b) **professionista**, la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale conclude contratti con i consumatori;
- c) **associazioni dei consumatori**, le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori;
- d) **clausole inique** (o vessatorie), quelle clausole inserite nei contratti che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto concluso con il professionista;
- e) **“Giunta”**, la Giunta della Camera di Commercio di Chieti;
- f) **“Commissione”**, la Commissione Tecnica per il controllo delle clausole inique e la predisposizione di contratti-tipo;
- g) **Camera di Commercio**, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Chieti.

**TITOLO II
LA COMMISSIONE TECNICA**

Art. 3 – Composizione e funzionamento

La Camera di Commercio, per l'esercizio dei servizi di cui all'art. 1, si avvale di un'apposita Commissione Tecnica, avente il compito di esprimere pareri tecnici e di formulare proposte, in una posizione di terzietà rispetto agli attori del mercato.

La Commissione è composta da un Presidente, in rappresentanza della Camera di Commercio, nella persona del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato o suo

delegato e da tre membri, dotati di particolari competenze tecniche, giuridiche ed economiche, nominati con delibera della Giunta camerale, secondo la seguente composizione:

- a) un membro scelto tra gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
- b) un membro scelto tra una terna di avvocati, iscritti nel relativo albo professionale, designata dalle Associazioni a tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- c) un membro scelto tra i dottori commercialisti ed i ragionieri iscritti nei relativi albi o collegi professionali.

Assieme ai tre membri effettivi, la Giunta nomina anche tre membri supplenti, di cui:

- a) un membro scelto tra gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale;
- b) un membro scelto tra una terna di avvocati, iscritti nel relativo albo professionale, designata dalle Associazioni a tutela dei consumatori maggiormente rappresentative in ambito provinciale;
- c) un membro scelto tra i dottori commercialisti ed i ragionieri iscritti nei relativi albi o collegi professionali.

Nei casi di particolare complessità, la Giunta procede alla nomina di altri esperti, scelti di volta in volta per settore di pertinenza, in modo tale che la composizione risulti opportunamente allargata ed articolata, a seconda delle esigenze specifiche.

Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Ai membri della Commissione sono attribuiti gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni, nella misura stabilita con delibera della Giunta camerale.

La Commissione dura in carica 1 anno: alla scadenza dell'incarico i relativi componenti possono essere confermati.

Art. 4 – Segreteria

E' istituita la Segreteria della Commissione, retta da un Segretario nominato con delibera della Giunta camerale e scelto fra i dipendenti di categoria C e D del Servizio di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio.

La Giunta camerale provvede anche alla nomina di un segretario supplente scelto con gli stessi criteri esposti.

Il Segretario partecipa alle riunioni della Commissione con funzioni di verbalizzante e dà attuazione ai pareri della stessa.

Art. 5 – Funzioni

Le funzioni della Commissione sono le seguenti:

- a) esprime un parere tecnico-giuridico in ordine alla presunta iniquità delle clausole inserite nei contratti che regolano i rapporti tra consumatori e professionisti nonché quelli tra professionisti;
- b) avanza proposte di modifica delle clausole di cui abbia accertato l'iniquità e procede, congiuntamente ai soggetti coinvolti nel procedimento, alla predisposizione di un progetto volto alla riformulazione delle clausole censurate;
- c) formula pareri in merito all'esercizio dell'azione inibitoria ex art. 1469-sexies cod.civ.;
- d) procede, anche in collaborazione con le associazioni di categoria interessate, associazioni di tutela degli interessi di consumatori ed utenti e con l'Area di Regolazione del Mercato, alla elaborazione di clausole-tipo ed alla redazione di schemi contrattuali-tipo e li propone alla Giunta per l'adozione definitiva;

- e) si esprime sulle eventuali proposte di modifica e/o integrazione agli schemi contrattuali elaborati dalle associazioni in fase di concertazione di cui sub d).

Art. 6 – Competenza

La Commissione procede alla rilevazione della iniquità delle clausole inserite nei contratti stipulati nella provincia di Chieti ovvero aventi ad oggetto una o più obbligazioni da eseguirsi nella provincia di Chieti.

La Commissione procede, altresì, ai sensi del comma 1, rispetto a tutti i contratti di cui sia parte un consumatore residente nella provincia di Chieti.

L'eventuale deroga convenzionale del foro giudiziale competente non osta all'intervento officioso della Commissione, ai sensi di questo Regolamento.

E' riservata alla Commissione la facoltà di esaminare anche le clausole standard predisposte da professionisti o associazioni di professionisti non appartenenti alla provincia, qualora tali clausole siano ampiamente diffuse ed utilizzate nei rapporti con i consumatori della circoscrizione provinciale.

TITOLO III SERVIZIO DI CONTROLLO SULLA PRESENZA DI CLAUSOLE INIQUE

Art. 7 – Campo di applicazione

Oggetto del controllo è l'insieme delle clausole contrattuali contenute nell'ambito di regolamentazioni predisposte da professionisti o associazioni di professionisti, per disciplinare uniformemente la generalità dei rapporti con i consumatori, in relazione alla cessione di un bene o alla prestazione di un servizio.

Costituiscono, altresì, oggetto del servizio le condizioni generali di contratto volte a disciplinare i rapporti tra i professionisti.

Art. 8 – Iniziativa

Le funzioni di controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti sono esercitate:

- a) d'ufficio, a seguito di determinazione del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Chieti;
- b) su istanza degli enti di cui all'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- c) su istanza di chiunque abbia un interesse diretto, immediato e attuale.

DEL PROCEDIMENTO D'UFFICIO

Art. 9 – Inizio del Procedimento

Il Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, sentita la Commissione Tecnica, può valutare l'opportunità di procedere d'ufficio, in relazione a possibili casi di condizioni contrattuali inique.

In tale caso, con propria determinazione, pubblicata mediante affissione all'Albo Camerale, dà avviso dell'inizio del procedimento di controllo.

L'avviso di inizio del procedimento di controllo deve essere comunicato personalmente, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento:

- a) ai professionisti o all'associazione di professionisti che fa uso o intende fare uso delle condizioni di contratto oggetto del procedimento, con l'invito a depositare, entro 20 giorni, presso l'ufficio competente, copia dei formulari contrattuali adottati, eventualmente integrati da memorie scritte;
- b) alle associazioni o organizzazioni dei consumatori individuate o facilmente individuabili quali portatrici di un interesse diretto, immediato ed attuale al controllo avviato, che possono, entro 20 giorni, depositare, presso l'ufficio competente, memorie scritte e documenti.

Art. 10 - Interventi

Qualunque soggetto, portatore di interessi individuali o collettivi, pubblici o privati, che abbia un interesse, ha facoltà di intervenire nel procedimento avviato, presentando motivata richiesta di intervento all'ufficio competente, entro 20 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di inizio del procedimento.

Art. 11 – Procedimento dinanzi alla Commissione ed emissione del Parere

Scaduti i termini di cui agli articoli precedenti, la Commissione Tecnica, valutati gli elementi di fatto e diritto acquisiti all'istruttoria dall'ufficio competente, esprime un parere sui formulari contrattuali sottoposti al proprio esame, in riferimento alla presenza o meno di clausole inique.

Prima di esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere agli interessati ulteriori dati o elementi integrativi e può convocarli per un'audizione personale.

Nel caso che la Commissione Tecnica ravvisi l'insussistenza di elementi di iniquità, il parere della Commissione è trasmesso al Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, che, con proprio atto, dichiara l'avvenuta chiusura del procedimento.

Nel caso, invece, che la Commissione Tecnica riscontri nei formulari contrattuali elementi di iniquità, indica, nel proprio parere, le clausole contrattuali ritenute inique ed inserisce, nel medesimo parere, proposte di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.

Il parere della Commissione è trasmesso al Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, che, con proprio atto, comunicato dall'ufficio competente agli interessati, invita il professionista o l'associazione di professionisti, entro 45 giorni, a modificare, eliminare o sostituire le clausole ritenute inique.

Se il professionista e/o l'associazione di professionisti ottempera all'invito del dirigente, l'atto viene trasmesso ai maggiori quotidiani a diffusione locale.

Qualora il professionista o l'associazione di professionisti non ottemperi all'invito del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, questi, sentita la Commissione Tecnica, trasmette gli atti alla Giunta Camerale perché valuti l'opportunità di dare inizio agli adempimenti connessi con l'esercizio dell'azione inibitoria, di cui all'art. 1469 sexies del codice civile, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il parere della Commissione Tecnica deve essere espresso entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Camerale dell'avviso di inizio del procedimento. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni per giustificate esigenze istruttorie.

La conclusione della procedura di controllo è comunicata dall'ufficio competente a tutti i soggetti intervenuti nel procedimento.

DEL PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI PARTE

Art. 12 – inizio del procedimento su istanza di parte

Indipendentemente dall'ipotesi prevista dall'art. 9 del regolamento, le associazioni dei consumatori e gli enti professionali di cui all'art. 37 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché chiunque abbia un interesse, può presentare presso l'ufficio competente un'istanza di controllo sull'iniquità di determinate condizioni contrattuali.

L'istanza deve contenere;

- a) l'indicazione del nome, cognome, denominazione o ragione sociale, residenza, domicilio o sede del soggetto richiedente e del suo eventuale rappresentante;
- b) l'indicazione del domicilio eletto per la ricezione degli atti concernenti il procedimento eventualmente instaurato a seguito della segnalazione;
- c) l'indicazione degli elementi necessari all'identificazione del professionista o dell'associazione di professionisti che usa o intende fare uso delle condizioni contrattuali oggetto della segnalazione;

d) copia delle condizioni contrattuali di cui si chiede l'esame.

La Segreteria procede all'acquisizione di tutti gli elementi che ritiene utili per l'istruzione del procedimento e, previa sommaria valutazione, trasmette gli atti all'esame della Commissione.

Art. 13 – presentazione di memorie e scritti difensivi

Ricevuta l'istanza di cui all'articolo precedente, l'ufficio competente ne trasmette copia al professionista o all'associazione di professionisti individuati nell'istanza, con l'invito a presentare, entro 20 giorni, proprie memorie o documenti difensivi.

Art. 14 – Procedimento dinanzi alla Commissione ed emissione del Parere

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione Tecnica, valutati gli elementi di fatto e diritto acquisiti all'istruttoria dall'ufficio competente, esprime un parere sui formulari contrattuali sottoposti al proprio esame, in riferimento alla presenza o meno di clausole inique.

Prima di esprimere il proprio parere, la Commissione può richiedere agli interessati ulteriori dati o elementi integrativi e può convocarli per un'audizione personale.

Nel caso che la Commissione Tecnica ravvisi l'insussistenza di elementi di iniquità, il parere della Commissione è trasmesso al Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato che, con proprio atto, dichiara l'avvenuta chiusura del procedimento.

L'ufficio competente comunica, altresì, la chiusura del procedimento a tutti i soggetti intervenuti, qualora il professionista e/o l'associazione di professionisti che hanno predisposto le condizioni contrattuali, comunichino, prima della chiusura della fase istruttoria, di avere modificato, sostituito o eliminato le condizioni contrattuali inique.

Nel caso, invece, che la Commissione Tecnica riscontri nei formulari contrattuali elementi di iniquità, indica, nel proprio parere, le clausole contrattuali ritenute inique ed inserisce, nel medesimo parere, proposte di modifica e di riformulazione delle clausole stesse.

Il parere della Commissione è trasmesso al Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, che, con proprio atto, comunicato dall'ufficio competente agli interessati, invita il professionista o l'associazione di professionisti, entro 45 giorni, a modificare, eliminare o sostituire le clausole ritenute inique.

Se il professionista e/o l'associazione di professionisti ottempera all'invito del dirigente, l'atto viene trasmesso ai maggiori quotidiani a diffusione locale.

Qualora il professionista o l'associazione di professionisti non ottemperi all'invito del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, questi, sentita la Commissione Tecnica, trasmette gli atti alla Giunta Camerale perché valuti l'opportunità di dare inizio agli adempimenti connessi con l'esercizio dell'azione inibitoria, di cui all'art. 1469 sexies del codice civile, come sostituito dall'art. 37 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Il parere della Commissione Tecnica deve essere espresso entro 60 giorni dall'affissione all'Albo Camerale dell'avviso di inizio del procedimento. Detto termine può essere prorogato di ulteriori 60 giorni per giustificate esigenze istruttorie.

La conclusione della procedura di controllo è comunicata dall'ufficio competente a tutti i soggetti intervenuti nel procedimento.

AZIONE INIBITORIA

Art. 15 - Generalità

E' fatta salva la facoltà del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, in ogni fase del procedimento, previo parere della Commissione Tecnica, di proporre alla Giunta Camerale di richiedere l'inibitoria cautelare, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Nel disporre l'esercizio dell'azione inibitoria si tiene conto della concreta disponibilità dell'interessato, a modificare, anche unilateralmente, le clausole giudicate inique dalla Commissione Tecnica e della rilevanza dell'interesse generale sotteso alla fattispecie.

Qualora si ravvisino gli estremi di una fattispecie di interesse di altra autorità, si provvede con apposite segnalazioni.

Art. 16 – Oggetto e scopo dell'azione inibitoria

L'oggetto dell'azione inibitoria è rappresentato dalle clausole standard predisposte da professionisti o associazioni di professionisti per i rapporti con i consumatori. Lo scopo dell'azione inibitoria è ottenere la pronuncia giudiziale di inibizione dell'uso futuro delle clausole standard di cui il giudice dichiara l'iniquità.

Art. 17 – Modalità di esercizio

L'azione inibitoria può essere autonomamente intentata dalla Camera di Commercio senza la necessità di dover intervenire in un giudizio già instaurato.

L'azione può essere proposta in via ordinaria o, qualora ricorrano giusti motivi di urgenza, in via cautelare, ai sensi degli artt. 669 bis e seguenti codice di procedura civile.

Art. 18 – Provvedimento giudiziale e sanzione accessoria

La sentenza di accoglimento dell'azione dichiara l'iniquità delle clausole e ne inibisce l'uso futuro.

L'inibitoria non produce alcun effetto diretto sui contratti già stipulati al momento della pronuncia della sentenza. Rispetto a tali contratti essa può assumere unicamente la valenza di precedente giudiziale; il giudice, cioè, in caso di azione individuale da parte del singolo consumatore, può rilevare d'ufficio la clausola dichiarata iniqua, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Nell'ipotesi dell'azione inibitoria promossa nei confronti di un'associazione di professionisti, l'inibitoria vincola giuridicamente soltanto l'associazione, e in relazione all'attività da essa svolta (ad es. attività di predisposizione di clausole standard ad uso degli aderenti). In tal caso, l'inibitoria ha un'efficacia dissuasiva soltanto indiretta – non giuridica – nei confronti degli aderenti all'associazione.

La sentenza che pronuncia sull'azione inibitoria è soggetta ai mezzi di impugnazione previsti, in generale, dal codice di procedura civile.

Il giudice, all'atto dell'adozione del provvedimento, può disporre come sanzione accessoria la pubblicazione del provvedimento stesso su uno o più giornali, di cui almeno uno a diffusione nazionale. La decisione circa la pubblicazione spetta al giudice.

Art. 19 – Competenza

L'individuazione del giudice competente avverrà in ossequio ai criteri di riparto previsti dalla legge.

DELLA TUTELA INDIVIDUALE DEL CONSUMATORE

Art. 20 – Azione individuale

Il singolo consumatore che abbia concluso un contratto contenente clausole inique ai sensi degli artt. 1469 bis del codice civile e dell'art. 33 e seguenti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, può far valere in giudizio la nullità di tali clausole.

La nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice.

Art. 21 – Servizio di Conciliazione

Il singolo consumatore, indipendentemente da un'eventuale successiva proposizione dell'azione giudiziale, può anche rivolgersi al Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Chieti per esperire un tentativo di conciliazione con la controparte.

La conciliazione è una definizione amichevole della controversia e consiste in un accordo formulato dai "conciliatori" e rimesso all'accettazione delle parti.

TITOLO IV PREDISPOSIZIONE E PROMOZIONE DI CONTRATTI-TIPO

Art. 22 - Predisposizione di modelli contrattuali

La Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 2, comma 4°, lett. b) della legge n. 580/1993, predisporre e promuove contratti-tipo (modelli contrattuali) tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori. Tale attività ha lo scopo di migliorare la produzione contrattuale e di riequilibrare le posizioni giuridiche delle parti, contribuendo ad una maggiore trasparenza ed equità negli scambi commerciali e, in definitiva, ad una più elevata efficienza del sistema economico locale.

La Commissione Tecnica procede alla individuazione dei settori nei quali è prioritario intervenire, sulla base di segnalazioni e istanze provenienti dalle associazioni professionali e di categoria e dalle associazioni dei consumatori.

Qualora decida di procedere alla formulazione di modelli contrattuali, la Commissione Tecnica potrà essere supportata da consulenti tecnici esterni, da un rappresentante delle associazioni di professionisti interessate e da un rappresentante delle associazioni dei consumatori, indicati dalla Giunta camerale.

Art. 23 – Concertazione e adozione di modelli contrattuali

I contratti-tipo, una volta predisposti dalla Commissione Tecnica, sono sottoposti alle associazioni professionali e di categoria interessate ed alle associazioni dei consumatori, le quali possono proporre modifiche o integrazioni adeguatamente motivate, per giungere ad una redazione concertata con tutte le parti in causa.

Ultimata la fase della concertazione di cui al comma precedente, i modelli contrattuali sono approvati dalla Commissione e successivamente proposti alla Camera di Commercio per l'adozione finale, effettuata con deliberazione della Giunta camerale.

I modelli contrattuali adottati vengono riprodotti in appositi moduli contraddistinti dal marchio di garanzia di cui all'art. 24, nonché promossi nei settori merceologici direttamente o per il tramite delle associazioni di categoria, professionali e dei consumatori.

Art. 24 – Il marchio di garanzia a tutela dei consumatori

La Camera di Commercio provvede a registrare un marchio di garanzia. Il marchio viene concesso in uso non esclusivo ai professionisti che utilizzino, nei loro rapporti con i consumatori, contratti privi di clausole inique e rispondenti ai requisiti di correttezza, trasparenza ed equità.

La concessione del marchio di garanzia viene disposta con determinazione del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato, previa acquisizione del parere favorevole della Commissione Tecnica e sentite, se del caso, le associazioni dei consumatori e quelle di categoria coinvolte.

L'istanza per la concessione del marchio di garanzia deve essere presentata in carta libera e deve riportare in allegato i moduli contrattuali da esaminare.

Il marchio di garanzia potrà essere utilizzato nei limiti ed alle condizioni previste dall'atto di concessione.

La Camera di Commercio tiene un registro pubblico dei concessionari del marchio di garanzia dove viene annotata ogni informazione utile alla gestione dello stesso.

Art. 25 – Revoca della concessione

La concessione viene revocata con determinazione del Dirigente dell'Area di Regolazione del Mercato qualora il concessionario non rispetti le obbligazioni assunte con la sottoscrizione dell'atto di concessione ed i più generali obblighi di correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti con i consumatori.

Art. 26 – Banca dati

E' istituita una banca dati nella quale sono raccolti i pareri della Commissione, le modifiche proposte, le intese promosse e i contratti-tipo predisposti; le pronunce giudiziali sulle azioni inibitorie esperite dalla Camera, l'elenco aggiornato delle azioni inibitorie pendenti, ogni altro dato rilevante che si riterrà di archiviare.

La banca dati è costituita e resa disponibile al pubblico nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali.

La banca dati è resa pubblica attraverso il sito internet della Camera e ha l'obiettivo di diffondere l'informazione economica e giuridica sulla disciplina del mercato, con funzione di prevenzione delle pratiche estorsive nei confronti del medesimo.

Art. 27 – Norme di riferimento

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento, valgono le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.